

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto della ditta Telos Management Consulting Srl Unipersonale, per i servizi di cui alla Delibera n. 242 del 13/03/2025, per un importo di € 220.000,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

Centro di Costo: BD07

L'Estensore: SHARON PICCHIONE

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC SISTEMI E TECNOLOGIE
INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott. GIUSEPPE GUARNIERI

Dott. MASSIMILIANO COLTELLACCI

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.28 pagine di cui
n.25 pagine di allegati



IL DIRETTORE SOSTITUTO U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

- VISTO** l'Atto di Autonomia Aziendale, approvato con deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9, con il quale tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale, di cui fa parte la UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto *“Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Delibera n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”* con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 *“Codice dei contratti pubblici”* nel quale è previsto, all'art. 226 comma 2, che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso e che per procedimenti in corso, rientrano, tra gli altri, le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- PREMESSO CHE** con Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 13/03/2025 la Asl Roma 1 aderiva all'Accordo Quadro, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di servizi PMO in ambito «Servizi applicativi in ottica cloud e PMO - PAL macroarea Centro Sud - ID 2212 - Lotto 9 (Cig Madre: 821072047D), per un periodo di 24 mesi per un importo di € 933.918,19 Iva esclusa corrispondente ad € 1.139.380,19 inclusa - Operatore economico RTI KPMG ADVISORY SPA (ARTHUR D. LITTLE S.P.A ,DOXA SPA, UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI);”
- con nota prot. n. 61441 del 08/04/2025 è pervenuta a questa struttura la richiesta di autorizzazione al subappalto alla ditta Telos Management Consulting Srl Unipersonale, per i servizi di cui alla Delibera n. 242 del 13/03/2025, per un importo di € 220.000,00 iva esclusa;
- TENUTO CONTO** che l'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato *“Subappalto”* prevede che l'impresa che intende avvalersi del subappalto presenti apposita istanza di autorizzazione alla stazione appaltate, rispetto alla quale quest'ultima provvede entro 30 giorni;
- che per quanto sopra richiamato e dopo aver verificato la documentazione prodotta con la nota prot. aziendale n. 61441 del 08/04/2025 sopra citata, si ritiene procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto richiesto dalla Arthur D. Little Società Benefit S.p.A. (anche

“ADL”) alla ditta Telos Management Consulting Srl Unipersonale per una percentuale pari al 23,56%;

che l'atto non comporta impegno di spesa in quanto le attività di subappalto sono ricomprese nell'importo del contratto principale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 13/03/2025;

che il seguente contratto di subappalto (All.1) risulta conforme in quanto i servizi subappaltati sono stati previsti dal contratto principale;

che ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 sono stati avviati i controlli di cui all'articolo 80 del citato decreto sul subappaltatore ed è stata riscontrata ogni eventuale assenza dei motivi di esclusione;

che non sussistono elementi di conflitto di interesse ex art 42 D.lgs. n. 50/2016;

ATTESTATO CHE il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art., 1, comma 1, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che s'intendono integralmente riportati:

di autorizzare ai sensi dell'art 105, comma 18, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto alla ditta Telos Management Consulting Srl Unipersonale, per i servizi di cui alla Delibera n. 242 del 13/03/2025, per un importo di € 220.000,00 iva esclusa, occorrenti alla Asl Roma 1;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line Aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente determinazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il Direttore Sostituto
UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche
e di Comunicazione
Dott. Massimiliano Coltellacci

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

Arthur D. Little Società Benefit S.p.A. (di seguito anche "ADL"), con sede legale in Corso Monforte n. 54, CAP 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03507770968, [REDACTED] nella persona del [REDACTED] nato a [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri per la stipula del presente atto,

E

Telos Management Consulting SrL unipersonale Codice fiscale e P.IVA 01468430523, con sede legale in Siena (SI), Viale Europa n. 1, CAP 53100, in persona dell'Amministratore Unico Prof. [REDACTED] nato ad [REDACTED] munito degli occorrenti poteri per la stipula del presente atto (a seguire anche «il Fornitore» o il «Subappaltatore»), di seguito definite congiuntamente le "Parti" o, separatamente, la "Parte",

PREMESSO

- a) che ADL ha partecipato alla gara a procedura aperta indetta da CONSIP SpA ID 2212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 26/02/2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S38 del 24/02/2020, ai sensi del D.LGS. 50/2016 e S.M.I. (di seguito per brevità "la gara"), per l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, mediante la stipula di:
- un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore)
 - Lotto 1: PAC per contratti di dimensioni rilevanti
 - Lotto 2: PAL per contratti di dimensioni rilevanti su tutto il territorio Nazionale
 - Lotto 3: PAC per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 4: PAL macroarea Nord per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - Lotto 5: PAL macroarea Centro Sud per contratti di dimensioni medio-piccoli
 - un Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi di PMO (monofornitore):
 - Lotto 6: PAC Ministeri
 - Lotto 7: PAC Altri Enti
 - Lotto 8: PAL Macroarea Nord
 - Lotto 9: PAL Macroarea Centro-Sud
- b) Che ADL ha partecipato alla gara in qualità di mandante in forma di RTI con le società KPMG Advisory S.p.A. (mandataria), e le mandanti Doxa Spa e Università Commerciale "Luigi Bocconi";
- c) Che il predetto RTI è risultato aggiudicatario del Lotto n. 9 CIG 821072047D della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro in data 17 settembre 2021 che qui si intende integralmente richiamato (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto d'Appalto");
- d) che in data 27/03/2025 l'RTI ha stipulato il Contratto Esecutivo (CIG Derivato: B63B870D4D) attuativo del già richiamato Accordo Quadro, della durata di ventiquattro mesi con la ASL ROMA 1, con sede in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, C.F. 06328131211 (di seguito anche solo

“Amministrazione” oppure “stazione appaltante”), relativo alla realizzazione dei seguenti servizi:

Macro-servizio	Servizi di PMO richiesti (Lotto 9)
S1-Project Management	S1.1 Pianificazione S1.2 Gestione Progetti
S2-Supporto al Monitoraggio	S2.1 Monitoraggio Servizio S2.2 Supporto gestione operativa
S4-Demand Management	S4 Demand Management

- e) Che ADL, in sede di partecipazione alla gara, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto, nei limiti previsti dalla legge;
- f) Che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - l'Accordo Quadro, il “Piano Operativo” approvato dalla ASL ROMA 1 e denominato “PMO dei processi organizzativi ed amministrativi dei distretti sanitari”, e il “Piano dei Fabbisogni”;
- g) Che per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto, che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti;
- h) che, al fine di procedere ad una ancor più efficiente erogazione dei servizi oggetto dell'appalto aggiudicato, ADL intende subappaltare tramite il presente Contratto quota parte degli stessi a idonea impresa che, attraverso la sua esperienza, possa garantire il più elevato livello qualitativo e la migliore continuità negli interventi da effettuare;
- i) che il Subappaltatore si è dichiarato disposto ad assumere in subappalto le attività relative alle macro-attività elencate al precedente punto d) delle premesse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente oltreché dai richiamati atti della gara;
- j) che, in funzione di ciò, il Subappaltatore dichiara di disporre di personale dipendente qualificato per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle attività affidate e di utilizzare, per l'esecuzione del presente Contratto, esclusivamente lavoratori con cui lo stesso abbia concluso, nel rispetto della normativa vigente, un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 di durata pari almeno alla durata degli interventi richiesti e che, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, risponda alle caratteristiche descritte nei profili professionali di cui agli atti di Gara;
- k) che il Subappaltatore dichiara di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire e di aver esaminato nei dettagli l'Offerta tecnico-economica presentata da ADL, il Capitolato tecnico, il Contratto d'Appalto e i relativi allegati che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e tutte le condizioni in essi contenute, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi delle attività oggetto del presente Contratto;
- l) che il Subappaltatore dichiara di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione delle prestazioni, e quindi, manifesta di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito;

- m) che resta altresì inteso tra le Parti che l'efficacia e la validità del presente Contratto sono sospensivamente condizionate (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c.) all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione secondo i termini previsti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; conseguentemente, ove per qualsiasi ragione siffatta autorizzazione fosse negata, il presente Contratto si considererà privo di efficacia senza che il Subappaltatore abbia nulla a che pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di ADL;
- n) che trovano piena applicazione al presente Contratto, le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- o) che il presente Contratto è esclusivamente connesso ai servizi previsti dalla gara avente ad oggetto l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 9 ID SIGEF 2212 - CIG 821072047D, complessivamente considerata, e dal Contratto Esecutivo stipulato con la ASL ROMA 1, CIG Derivato B63B870D4D. Conseguentemente, ove detti servizi dovessero subire modifiche durante l'esecuzione per cause dipendenti dall'Amministrazione o da ADL, anche il piano di lavoro e il contenuto delle attività potranno subire modifiche o riduzioni che saranno comunque oggetto di accordo fra le Parti.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

1. Le Premesse e tutti gli atti di gara in esse richiamati costituiscono parte integrante e presupposto comune, essenziale e giuridicamente rilevante del presente Contratto, ancorché ad esso non materialmente allegati.

Articolo 2

(Oggetto e durata)

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione in subappalto delle attività previste nell'ambito del contratto avente ad oggetto l'affidamento di servizi di PMO per le Pubbliche Amministrazioni, Lotto 9 ID SIGEF 2212 - CIG 821072047D, complessivamente considerata, e dal Contratto Esecutivo stipulato con la ASL ROMA 1, CIG Derivato B63B870D4D, denominato "PMO dei processi organizzativi ed amministrativi dei distretti sanitari".
2. Il presente Subappalto avrà pari durata dal momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dal comma 18° dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16, fino al 31/03/2027. È escluso il tacito rinnovo.
Il Subappalto perderà comunque i propri effetti alla scadenza anticipata o perdita di efficacia del Contratto Esecutivo tra la Stazione Appaltante e il RTI, da qualunque causa essa sia determinata.
3. L'efficacia del presente Subappalto è, dunque, sottoposta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione dell'Amministrazione, come indicato al comma che precede. Prima di allora, il Subappalto non potrà trovare esecuzione alcuna, pena le sanzioni civili e penali previste dalla

legge. Nelle ipotesi di mancata autorizzazione da parte dell'Amministrazione, il Subappaltatore non potrà richiedere il riconoscimento di indennità, indennizzi, risarcimenti o altri emolumenti di sorta, comunque denominati, nei confronti della Società

4. Intervenuta l'approvazione da parte dell'Amministrazione, il Servizio Subappaltato dovrà trovare immediatamente avvio a cura del Subappaltatore in base e secondo le scadenze stabilite nei singoli Ordinativi di Attività.
5. È esclusa qualunque forma di tacito rinnovo del presente Subappalto
6. Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, sarà facoltà di ciascuna Parte recedere ad nutum dal presente Subappalto, con preavviso da comunicarsi all'altra Parte a mezzo P.E.C. pari ad almeno 1 (uno) mese.
7. In caso di recesso di ADL, al Subappaltatore spetterà unicamente la remunerazione per i servizi regolarmente resi, subordinatamente alle condizioni previste dal successivo art. 9 "Pagamenti", senza il riconoscimento di indennità, indennizzi, risarcimenti o altri emolumenti, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice civile.
8. In caso di atti di rinnovazione, proroga, ripetizione di servizi analoghi comunque denominati, e in tutti gli altri casi in cui il Servizio Subappaltato di cui al Contratto Esecutivo dovesse trovare prestazione oltre i termini di scadenza del Contratto Esecutivo stesso, sarà facoltà delle Parti rinegoziare nuovamente i contenuti di un nuovo Subappalto

Articolo 3

(Corrispettivo del subappalto)

1. Il corrispettivo del presente Contratto è pari a € 220.000,00 (Duecentoventimila/00), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo è calcolato in base alle modalità contrattuali di gestione degli interventi come definito negli atti di gara, e nei relativi allegati, così come già richiamati ed elencati nelle premesse, e secondo quanto pattuito dalle Parti con il presente contratto;
3. Il Subappaltatore prende atto e accetta che, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto e al relativo corrispettivo, non sussiste alcun minimo garantito.
4. Il corrispettivo massimo di cui al precedente comma 1 deve intendersi totale e onnicomprensivo inclusivo anche delle eventuali spese di viaggio o trasferta sostenute dal Personale del Subappaltatore nello svolgimento delle Attività oggetto del presente Contratto.
5. L'importo complessivo del presente contratto potrà subire variazioni in aumento e/o in diminuzione per effetto di attività impreviste e straordinarie eventualmente resesi necessarie, laddove le stesse siano state preventivamente autorizzate per iscritto da ADL, a valle di rendicontazione mensile delle giornate erogate. Il Subappaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, ad avvalersi degli articoli 1660, secondo comma, e 1664 del Codice civile.
6. Il valore complessivo del presente Contratto è comprensivo dei costi imputabili all'ottemperamento delle disposizioni di legge in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Articolo 4

(Esecuzione e resa delle Attività)

1. Le Attività saranno eseguite nei tempi, con le modalità e nel rispetto degli atti di gara e del Contratto Esecutivo stipulato con la ASL ROMA 1, incluso il Piano dei Fabbisogni ed il Piano Operativo, così come già richiamati nelle premesse.

Articolo 5

(Direzione e sorveglianza)

1. Per quanto concerne l'esecuzione delle Attività, il Subappaltatore, per tutta la durata del presente Contratto, è tenuto a dare esecuzione esclusivamente alle disposizioni impartite da ADL.
2. Relativamente alle Attività oggetto del presente Contratto, è fatto esplicito divieto al Subappaltatore di intrattenere in via diretta rapporti giuridici, al di là dei meri contatti tecnico-operativi, con l'Amministrazione per l'esecuzione delle Attività che non siano stati in ogni caso mediati e preventivamente autorizzati da ADL.
3. Spetta ad ADL, anche per il tramite di un proprio delegato da essa indicato, l'esercizio esclusivo della facoltà di verificare l'esecuzione delle Attività sia in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 1662 Codice civile, sia all'esito dell'ultimazione delle Attività e di impartire tutte quelle indicazioni e direttive che risultino a proprio insindacabile giudizio necessarie od opportune.

Articolo 6

(Rappresentante del Subappaltatore e Piano di sicurezza)

1. Il Subappaltatore, con la stipula del presente contratto, designa il Prof. ██████████ quale proprio rappresentante (qui di seguito il "Rappresentante"), munito dei necessari poteri e facoltà; il Rappresentante, oltre a costituire - nell'interesse, in nome e per conto del Subappaltatore - il soggetto destinatario delle comunicazioni e/o disposizioni di ADL, dovrà essere investito di idonei poteri per impartire direttive e disposizioni operative al Personale del Subappaltatore e, coordinandosi con il Project Manager di ADL, dovrà assicurare la rispondenza quantitativa e qualitativa dei Servizi forniti alle indicazioni date da ADL ed alla normativa applicabile in materia, restando inteso che ADL sarà espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità in merito.
2. Il Rappresentante dovrà opportunamente dirigere e coordinare lo svolgimento dei Servizi, provvedendo altresì ad assicurare il rispetto, da parte delle Risorse, di tutte le norme e procedure di sicurezza (di legge o aziendali). Di conseguenza, le Risorse dovranno fare esclusivo riferimento al Rappresentante per qualsiasi questione inerente allo svolgimento dei Servizi (a titolo esemplificativo, orario da rispettare, modalità di accesso ai locali, di esecuzione dei Servizi, utilizzo della strumentazione per l'esecuzione dei Servizi, ecc.).
3. Ai fini del presente Contratto, ADL nominerà e comunicherà per iscritto al Subappaltatore un responsabile tecnico (il "Project Manager"), che avrà il compito di effettuare, in contraddittorio con il Rappresentante del Subappaltatore, la verifica tecnica sul perfetto e regolare svolgimento dei Servizi, secondo i programmi concordati. Il Project Manager può, in nome e per conto di ADL, accettare e approvare i Servizi realizzati dal Subappaltatore, così come rifiutare quelli non rispondenti alle indicazioni fornite da ADL, alle norme di una corretta esecuzione tecnica e/o alle vigenti disposizioni di legge in materia.
4. L'eventuale sostituzione del Rappresentante del Subappaltatore dovrà essere tempestivamente

comunicata ad ADL a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produrrà effetti nei confronti di ADL soltanto dopo 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento da parte di quest'ultima della relativa comunicazione contenente la copia del mandato conferito al nuovo rappresentante, con la sola eccezione dei casi di oggettive e comprovate ragioni di urgenza ai fini della tutela della salute delle persone o dello stato dei luoghi.

5. ADL potrà esigere in qualunque momento sia la sostituzione del Rappresentante sia l'allontanamento dal sito all'interno del quale opera di qualunque addetto alle attività, per giusti motivi, rimanendo il Subappaltatore unico responsabile di ogni conseguenza e del danno eventualmente cagionato.
6. Il Subappaltatore dovrà adeguarsi prontamente a eventuali disposizioni o prescrizioni richieste, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, da ADL.
7. Il Rappresentante del Subappaltatore coincide con il Responsabile di cui al successivo art. 28, comma 2°.

Articolo 7

(Responsabilità Civile e polizza assicurativa)

1. Il Subappaltatore sarà sottoposto al medesimo regime di responsabilità al quale è sottoposta ADL nei confronti dell'Amministrazione.
2. Con la stipula del Contratto, il Subappaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni di ADL e/o all'Amministrazione cagionati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Subappaltatore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Il Subappaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ADL, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui alle Attività.
4. Anche a tal fine, il Subappaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
5. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze pluriennali o annuali che, in ogni caso, dovranno esser rinnovate senza soluzione di continuità sino alla scadenza del contratto. Il Subappaltatore ha l'obbligo di fornire a ADL le polizze suddette all'atto della stipula del Contratto e all'atto dei rinnovi, in caso di mancata copertura assicurativa anche per un solo giorno della durata contrattuale, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da ADL ai sensi e per gli effetti del successivo art. 17.
6. In particolare, nel caso in cui: (i) le Attività svolte dal Subappaltatore presentino livelli prestazionali non conformi a quelli risultanti dalla documentazione della Gara di cui alla lettera a) delle premesse nonché dalla ulteriore documentazione di cui alla lett. i) delle premesse e, comunque, da quelli indicati da ADL al Subappaltatore e da questo inseriti nel Piano delle Attività degli interventi di fornitura, ovvero (ii) le Attività vengano ultimate dal Subappaltatore in ritardo rispetto ai termini indicati nel Piano delle Attività degli interventi di fornitura, troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 22, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 8

(Modalità di accesso ai siti)

1. Il Personale del Subappaltatore per lo svolgimento delle Attività oggetto del presente Contratto è autorizzato ad accedere ai locali dell'Amministrazione e/o di ADL alle condizioni previste dalle norme di sicurezza emanate da quest'ultime, che il Subappaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di conoscere, di accettare e rispettare incondizionatamente. Il Subappaltatore è pertanto tenuto alla cooperazione e al coordinamento delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, in base alle informazioni contenute nella suddetta documentazione.

Articolo 9

(Pagamenti)

1. ADL provvederà a regolare i pagamenti sulla base di fatture dalla stessa preventivamente autorizzate per iscritto, e sulla base del dettaglio delle attività erogate e dei relativi corrispettivi, entro 10 (dieci) giorni bancabili dai corrispondenti pagamenti che ADL riceverà da parte dell'Amministrazione. Si precisa, e il Subappaltatore accetta, che ADL eseguirà i predetti pagamenti solo a seguito dei corrispondenti pagamenti che le saranno effettuati da parte dell'Amministrazione.
2. Fatte salve le inderogabili disposizioni di legge, il pagamento delle fatture emesse nei termini sopra descritti non sarà esigibile da parte del Subappaltatore fino a quando non sia stato eseguito dall'Amministrazione a favore di ADL il corrispondente pagamento delle porzioni di attività alle quali le fatture si riferiscono.
3. Tuttavia, è in ogni caso dovuto il pagamento da parte di ADL al Subappaltatore qualora l'Amministrazione non effettui il pagamento delle attività per causa imputabile ad ADL.
4. Ai sensi e per gli effetti della legge 134/2012, le Parti sin da ora concordano che ADL, prima di effettuare ogni pagamento, dovrà venire in possesso della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione da parte del Subappaltatore dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal Subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale con ADL. Pertanto, il Subappaltatore s'impegna a trasmettere via pec all'indirizzo [REDACTED], i seguenti documenti:
 1. Documento Unico di Regolarità Contributiva e Documento Unico di Regolarità Fiscale, ove quest'ultimo sia rilevante ai fini della natura del servizio
 2. qualsiasi altra forma di dichiarazione e/o documentazione che ADL dovesse richiedere.
5. Resta sin da ora inteso tra le Parti che nessun pagamento sarà effettuato da parte di ADL a favore del Fornitore fino a quando gli obblighi di cui al precedente comma 4 non saranno adempiuti da parte del Fornitore medesimo.
6. Non è consentito al Subappaltatore cedere i crediti maturati nei confronti di ADL, salvo che consti l'autorizzazione scritta di quest'ultima.
7. ADL si riserva il diritto di compensare finanziariamente gli importi dovuti al Subappaltatore a titolo di Corrispettivo, con i crediti eventualmente maturati da ADL nei confronti del Subappaltatore a

qualsiasi titolo, anche in relazione a, o in conseguenza di, qualsivoglia inadempimento agli obblighi previsti dal presente Contratto.

8. Nel caso di ritardi di pagamenti in misura superiore a 30 (trenta) giorni, sarà dovuto al Subappaltatore un interesse pari al tasso legale vigente al momento, previa formale costituzione in mora di ADL.
9. Non si darà luogo alla contabilizzazione né al pagamento di attività eseguite in eccesso, sotto il profilo della qualità, della quantità, tipologia per genere, numero o dimensioni, rispetto a quanto risulta dal progetto approvato o rispetto a quanto risulti da espresse disposizioni impartite per iscritto da ADL.
10. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Subappaltatore avverrà, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario presso la banca [REDACTED], sul conto corrente avente codice IBAN: IT0840103014204000000316100, intestato a Telos Management Consulting Srl unipersonale, dedicato al presente affidamento, anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 del 13 agosto 2010;
11. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, il Subappaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul suddetto conto corrente è [REDACTED] nat [REDACTED] il [REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED]

Articolo 10

(Verifica delle Attività)

1. ADL si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di procedere a verifiche in corso di erogazione delle Attività anche attraverso l'accesso diretto ai locali in cui vengono prestati i servizi, dietro consenso del Subappaltatore.
2. ADL si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento delle Attività ai sensi dell'art. 1662 del c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento delle Attività non rispetti puntualmente quanto previsto nel Piano delle Attività.
3. La verifica finale delle Attività sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare sarà comunicato al Subappaltatore in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora il Subappaltatore entro il termine di cui al precedente comma 3, non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, ADL, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.
5. L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte di ADL, rispetto al termine di

ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

Articolo 11

(Sospensione delle Attività)

1. Il Subappaltatore non potrà opporre obiezioni o eccezioni nel caso in cui ADL debba disporre (anche più volte o in più soluzioni) la sospensione e la ripresa delle Attività, totale o parziale, anche se riferita a singole prestazioni come immediata conseguenza di disposizioni assunte dall'Amministrazione.
2. Resta inteso che la sospensione totale o parziale non è causa di inadempimento del presente Contratto e non dà diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Subappaltatore, fatto salvo il solo riconoscimento delle attività svolte e documentate fino al momento della sospensione.

Articolo 12

(Dichiarazioni e garanzie del Subappaltatore)

1. Il Subappaltatore espressamente dichiara e garantisce:
 - che è società debitamente e validamente costituita ed esistente ed ha la piena capacità di agire e di esercitare la propria attività, come attualmente esercitata;
 - di non trovarsi in nessuna delle condizioni indicate espressamente all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo quanto precisato alla lett. o) delle Premesse;
 - che non sussiste alcuna situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. con ADL;
 - la regolare costituzione ed esecuzione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato con il Personale e l'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento economico e normativo del Personale, ciò in considerazione della solidarietà che vincola il Subappaltatore e ADL per le responsabilità correlate.
2. Fermo restando che l'organizzazione e la gestione del Personale e dei mezzi d'opera necessari sono esclusivo onere e rischio del Subappaltatore, quest'ultimo, al fine di una corretta esecuzione del presente Contratto e nel rispetto delle condizioni pattuite, dovrà provvedere a propria cura e spese a quanto necessario alla tempestiva e perfetta esecuzione delle Attività.
3. Il Subappaltatore si obbliga altresì:
 - a rendere tempestivamente edotta ADL di ogni variazione dovesse intervenire nel suo rapporto di iscrizione alla CCIAA, nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - a fornire ad ADL, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, tutta la documentazione di cui quest'ultima necessita per ottenere l'autorizzazione al subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - ad applicare nei confronti del Personale, per tutta la durata delle Attività, i CCNL in vigore e gli accordi locali e/o integrativi dei medesimi nonché ad assolvere, nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali, a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari; in particolare si obbliga ad effettuare ed a versare le ritenute fiscali sui redditi

di lavoro subordinato e parasubordinato e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o parasubordinati e per l'effetto si obbliga a consegnare a ADL, contestualmente alla emissione della fattura, un DURC in corso di validità ed ogni altro documento (a titolo esemplificativo, buste paga, contratto di lavoro) che ADL potrà richiedere al Subappaltatore al fine della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dal presente paragrafo. In mancanza, ADL avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del Subappaltatore della predetta documentazione;

- a consegnare la documentazione per la verifica dei requisiti tecnico professionali prevista dall'art. 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 (i.e. certificato camerale ed autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.lgs. n. 445/2000);
 - a stipulare e a mantenere in vigore con una primaria Compagnia di assicurazione congrua polizza per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle Attività;
 - a munire il Personale che svolge la propria attività presso i locali dell'Amministrazione o di ADL di apposito tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/08;
 - a rispettare ed osservare, assumendosi ogni responsabilità in tal senso, e far rispettare alle proprie Risorse anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., (i) la Legge Applicabile, (ii) qualsivoglia altra normativa e/o regolamento applicabili ai Servizi (ivi incluse norme tecniche cogenti e regolamenti), e (iii) gli standards operativi previsti dalle competenti autorità;
 - a non utilizzare il nome di ADL e/o dell'Amministrazione al di fuori della propria organizzazione senza il preventivo consenso scritto da parte di ADL, consenso che potrà da questa essere negato a propria discrezione. È fatto altresì divieto alle Risorse di presentarsi come dipendenti di ADL e/o dell'Amministrazione o comunque utilizzare biglietti da visita con il logo di ADL e/o dell'Amministrazione.
4. Il Subappaltatore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne ADL, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza da ogni costo, onere, spesa, anche legale, perdita e/o danno di qualsivoglia natura compreso quello derivante dalla pretesa relativa alla riqualificazione e/o costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze di ADL e/o di suoi Clienti, da chiunque avanzata, e/o da qualsivoglia sanzione (penale o amministrativa) che dovesse trovare direttamente e/o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi nei confronti del Personale ad opera del Subappaltatore, ivi compreso il D.lgs. 276/2003 e il D.lgs. 81/2008, nonché da qualsiasi inadempimento degli obblighi contributivi, retributivi, assicurativi e fiscali nei confronti del predetto Personale sempre ad opera del Subappaltatore medesimo.
5. Il Subappaltatore s'impegna inoltre a fornire, dietro richiesta di ADL, prova dell'avvenuto e puntuale pagamento delle retribuzioni/compensi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, dei premi INAIL, delle ritenute fiscali dovute in relazione alle proprie Risorse, producendo la relativa documentazione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di ADL, o il diverso termine concordato nel caso in cui tali documenti debbano essere emessi da parte di terzi, previa acquisizione del consenso del Personale interessato alla comunicazione di tali dati.
6. La mancata trasmissione dei predetti documenti nel termine di cui al precedente comma 5, oppure

la verifica in qualsiasi momento della mancata rispondenza del Subappaltatore rispetto ai requisiti di legge, attribuirà ad ADL il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza ivi prevista anche ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti.

7. Resta inteso che ogni Parte è responsabile per tutte e ciascuna delle pretese eventualmente avanzate dal proprio personale nei confronti dell'altra. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento delle Attività non potrà in alcun modo dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra una Parte e il personale dell'altra.
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008, le Parti dopo aver svolto l'attività di cooperazione e coordinamento di cui all'articolo 26, comma 2, del D.lgs. 81/2008, riconoscono che l'esecuzione delle Attività oggetto del presente Contratto non è associata all'insorgenza di alcun rischio di interferenza ai sensi dell'art. 26, comma III, del D. Lgs. 81/08.
9. Il Subappaltatore si obbliga ad attuare le prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ad osservare e a far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
10. Il Fornitore, per le risorse che si relazioneranno con l'Amministrazione con i suoi Utenti, Clienti e Fornitori, si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale che abbia la piena padronanza della lingua italiana.
11. Il Subappaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
12. Il Subappaltatore, ai sensi dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nei confronti del personale dipendente, si obbliga ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
13. Il Subappaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
14. La mancata ottemperanza a quanto sopra prescritto è da intendersi quale grave inadempimento ai fini della risoluzione del Contratto.

Articolo 13

(Risorse)

1. Il Subappaltatore si obbliga a eseguire le Attività, per le prestazioni contrattuali dovute, esclusivamente mediante personale altamente specializzato con il quale ha stipulato un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 di durata almeno pari alla

durata degli interventi richiesti.

2. Il Subappaltatore, a richiesta di ADL e/o dell'Amministrazione, avrà l'obbligo di fornire:
 - I. copia conforme all'originale delle ultime denunce INPS e INAIL e dei relativi bollettini di pagamento;
 - II. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante del Fornitore, attestante che tutto il personale addetto all'esecuzione del servizio è lavoratore dipendente o è un collaboratore ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto;
 - III. documentazione atta a dimostrare che dette risorse hanno un contratto di lavoro dipendente o di collaborazione ai sensi del D.lgs. n. 276/2003, ovvero: i) in caso di lavoro dipendente, copia conforme all'originale della pagina del libro unico del lavoro (già libro matricola) e dell'ultimo cedolino, ii) in caso di rapporto di collaborazione ex D.lgs. n. 276/2003 copia conforme all'originale del contratto di collaborazione;
 - IV. per ciascun componente il gruppo di lavoro, indicato per l'esecuzione contrattuale, un curriculum vitae nominativo sottoscritto in ogni pagina dal soggetto interessato e dal legale rappresentante corredato dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore interessato.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra può essere causa di risoluzione del presente contratto.

3. Entro 10 (dieci) giorni prima dall'inizio delle Attività, il Subappaltatore comunicherà ad ADL i nominativi delle Risorse impiegate presso i locali dell'Amministrazione e/o di ADL per lo svolgimento delle Attività, i relativi curriculum vitae comprovanti la corrispondenza delle conoscenze, competenze tecniche ed esperienza professionale alle qualifiche richieste, la tipologia di contratto di lavoro, i numeri di posizione INPS e INAIL, il numero di matricola e il CCNL applicato ai rapporti di lavoro.
4. Il Subappaltatore si obbliga altresì a comunicare tali informazioni in relazione ad ogni nuova risorsa eventualmente utilizzata per l'esecuzione delle Attività.
5. Il Subappaltatore s'impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., a far sì che le Risorse che, nell'esecuzione dei Servizi, abbiano accesso a Informazioni Riservate o ai sistemi di ADL o dell'Amministrazione:
 - a) accedano a tali Informazioni Riservate e/o sistemi esclusivamente attraverso computer forniti dal Subappaltatore, da ADL o dall'Amministrazione;
 - b) qualora utilizzino computer forniti dall'Amministrazione, salvino su tali computer esclusivamente le Informazioni Riservate relative all'Amministrazione stessa;
 - c) qualora utilizzino connessioni "wireless", verifichino che queste siano criptate;
 - d) non utilizzino i computer impiegati per l'esecuzione dei Servizi per finalità personali;
 - e) qualora accedano all'email o ad applicazioni "browser-based" da un computer personale, dopo l'utilizzo, cancellino qualsiasi archiviazione temporanea su tale computer e resettino la cache del browser;
 - f) non salvino le Informazioni Riservate su computer personali;
 - g) rimuovano le Informazioni Riservate dal proprio computer dopo l'utilizzo delle stesse;

- h) rispettino le policy di sicurezza dell'Amministrazione che siano state loro eventualmente comunicate;
 - i) abbiano abilitato il sistema di criptaggio dell'hard disk del proprio computer;
 - j) non utilizzino e-mail personali per dare esecuzione ai Servizi;
 - k) non comunichino Informazioni Riservate per mezzo di messaggi di testo o programmi di "instant message";
 - l) qualora utilizzino dispositivi portatili o rimovibili di archiviazione, provvedano a criptare le informazioni ivi contenute con un sistema di criptaggio minimo a 256 bit e provvedano comunque a cancellare tali informazioni il prima possibile o a distruggere tale dispositivo; nel caso in cui tali dispositivi siano utilizzati per trasportare Informazioni Riservate, documentino per iscritto ogni passaggio nel processo di trasferimento;
 - m) abbiano installati e attivati sui propri computer adeguati programmi antivirus (che siano costantemente aggiornati ed eseguano scansioni periodiche del computer e di ogni file ed e-mail ricevuti), firewall e sistemi di criptaggio;
 - n) provvedano a criptare tutti i back-up dei dati dei propri computer;
 - o) si astengano dal condividere con chiunque i propri login, password e altre informazioni che diano accesso ai propri computer o ai sistemi di ADL o dell'Amministrazione;
 - p) provvedano ad eseguire periodicamente un back-up dei dati presenti sui propri computer e a cancellare tale back-up riscrivendo almeno tre volte sul dispositivo su cui è stato eseguito tale back-up ovvero distruggendo il dispositivo medesimo, una volta che sia stato raggiunto il termine di conservazione concordato;
 - q) comunichino prontamente al Project Manager ADL ogni eventuale violazione degli obblighi che precedono, così come il furto o lo smarrimento dei propri computer o di altri dispositivi sui quali siano state salvate Informazioni Riservate e comunque ogni violazione di sicurezza informatica o perdita di Informazioni Riservate.
6. Le Parti concordano che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto intercorrente con le Risorse del Subappaltatore, quest'ultimo, previa comunicazione ad ADL s'impegna a sostituirle con altre di equivalente profilo professionale, esperienza e competenze tecniche, curando e coordinando tutte le attività necessarie affinché il passaggio di consegne - che dovrà avvenire a spese del Subappaltatore - avvenga senza alcuna interruzione e/o rallentamento nello svolgimento delle Attività.
7. Nel caso in cui il Subappaltatore debba sostituire una risorsa impiegata per lo svolgimento delle Attività, dovrà comunicare la motivazione ad ADL e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 20 (venti) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
8. Il Subappaltatore riconosce, altresì, ad ADL la facoltà di richiedere la sostituzione di una o più Risorse impiegate per lo svolgimento delle Attività qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto; in tal caso il Subappaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale.
9. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 del presente articolo, ADL si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove ADL ritenga la figura professionale proposta

non idonea allo svolgimento delle Attività, la medesima ne darà comunicazione al Subappaltatore, il quale s'impegna a procedere a una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.

10. Resta inteso che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
11. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte di ADL, del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 9, il Subappaltatore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato da ADL.
12. Nel caso in cui il Subappaltatore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione di ADL, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Subappaltatore e da questo comunicate ad ADL nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare una penale pari al 5% del valore del Contratto. Il Subappaltatore prende atto che ADL, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
13. Ciascuna Parte è responsabile per tutte e ciascuna delle pretese eventualmente avanzate dal proprio personale nei confronti dell'altra. In ogni caso le Parti si danno reciprocamente atto che lo svolgimento delle Attività non potrà in alcun modo dar luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra una Parte ed il personale dell'altra.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al Personale da parte del Subappaltatore, ADL potrà invitare per iscritto quest'ultimo a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) solari.

Articolo 14

(Privacy)

1. Le Parti s'impegnano alla piena osservanza, per quanto di rispettiva competenza, del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
2. In conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'accesso delle Risorse del Subappaltatore e/o degli eventuali subappaltatori autorizzati nei locali di ADL è subordinato alla preventiva consegna a quest'ultima di specifica documentazione da cui risulti l'acquisizione, in forma scritta, del necessario consenso individuale al trattamento, da parte di ADL e dell'Amministrazione, dei dati di tali Risorse, reso dal lavoratore anche per le finalità di verifica dei compensi erogati. L'eventuale utilizzo di Risorse per le quali non sia stata comunicata e documentata dal Subappaltatore, con le modalità appena espresse, l'avvenuta acquisizione del consenso individuale, comporterà l'immediato allontanamento delle stesse dai locali ADL e nessun onere verrà posto a carico di ADL medesima per tale disposizione, né conseguirà alcuna riduzione degli obblighi a carico del Subappaltatore, in merito a modalità e tempistiche di esecuzione dei Servizi. Resta inteso che il Fornitore sarà considerato esclusivo responsabile, impegnandosi sin da ora a manlevare e tenere ADL indenne, di ogni e qualsiasi conseguenza derivante dal mancato ottenimento del consenso delle Risorse, come previsto nel presente paragrafo. Si precisa, infine,

che l'eventuale rilevazione periodica, ove necessario, da parte di ADL o suoi Clienti Finali/Amministrazione, delle presenze, nei luoghi di esecuzione dei Servizi, delle Risorse del Fornitore avverrà esclusivamente per finalità legate alla garanzia dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro.

3. Il Subappaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione alle previsioni ed agli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento in forza del quale ADL può dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e del successivo art. 17, fatto in ogni caso salvo il diritto di ADL di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
4. Resta espressamente inteso che il Subappaltatore sopporterà gli eventuali costi per l'esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti da interventi e modifiche legislative e/o regolamentari, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
5. Fermo restando quanto sopra previsto, il Subappaltatore si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne ADL da ogni domanda, pretesa, ragione, costo, danno e/o azione che consegua, in modo diretto o indiretto, alla violazione da parte del Subappaltatore: (i) degli obblighi e delle previsioni indicate nel presente articolo; (ii) delle istruzioni sul trattamento impartite da ADL; (iii) in ogni caso, delle disposizioni di legge e/o regolamentari, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, sul trattamento dei dati personali.

Articolo 15

(Riservatezza)

1. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, ciascuna delle Parti potrebbe avere accesso ad informazioni dell'altra Parte (in forma cartacea od elettronica) che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche e che saranno identificate dall'altra Parte come riservate («Informazioni Riservate»). In relazione a tali informazioni si applicheranno le disposizioni del presente articolo.
2. Le Informazioni Riservate della Parte che le rivela possono essere utilizzate dall'altra Parte solo in relazione all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
3. Ciascuna Parte s'impegna a proteggere la riservatezza delle Informazioni Riservate dell'altra Parte con la stessa cura con la quale protegge la riservatezza delle proprie informazioni riservate e, comunque, in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate. L'accesso alle Informazioni Riservate sarà limitato al Personale del Subappaltatore e di ADL (ivi inclusi i dipendenti o altre risorse eventualmente impiegati del Subappaltatore per l'esecuzione del presente Contratto ai quali le Informazioni Riservate siano rivelate, fermo il rispetto del presente articolo) per l'uso consentito ai sensi del presente Contratto.
4. Le Informazioni Riservate non potranno essere copiate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate.
5. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, incluse eventuali loro copie, saranno restituite o distrutte al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) al completamento delle Attività oggetto del presente Contratto; (b) su richiesta della Parte che le ha rivelate, a meno che la Parte che le abbia ricevute non sia autorizzata a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

6. Il Subappaltatore potrà conservare, secondo le modalità previste dal presente articolo, copia delle Informazioni Riservate di ADL ai fini della tenuta dei propri libri od ai fini di controllo qualità.
7. Nulla nel Contratto potrà impedire o precludere in alcun modo a ciascuna Parte di utilizzare liberamente informazioni (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, idee, concetti, know-how, tecniche e metodologie) precedentemente conosciute da tale Parte e senza obblighi di riservatezza, sviluppate autonomamente da o per tale Parte, ottenute da una terza parte che, per quanto di conoscenza, non sia vincolata ad alcun obbligo di riservatezza in merito a tali informazioni, o che siano o diventino di pubblico dominio senza che ciò avvenga in violazione del presente Contratto.
8. Qualora una Parte riceva un valido ordine di rendere note delle Informazioni Riservate dell'altra Parte emanato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, lo comunicherà prontamente all'altra Parte e presenterà a quest'ultima la risposta a tale richiesta. La Parte che avrà ricevuto tale ordine sarà quindi autorizzata a darvi esecuzione nei limiti in cui ciò sia consentito dalla legge applicabile.

Articolo 16

(Risoluzione del contratto)

1. Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è facoltà di ADL di risolvere altresì il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore:
 - in tutte le ipotesi di scioglimento dell'atto di affidamento e/o delle componenti del Contratto d'Appalto;
 - quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
 - quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento delle Attività non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita dell'opera;
 - inosservanza da parte del Subappaltatore delle vigenti normative concernenti la sicurezza del lavoro;
 - fallimento o coinvolgimento del Subappaltatore in altra procedura concorsuale, ovvero incapacità dello stesso di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa antimafia per i subappaltatori;
 - dichiarazione mendace o reticente relativamente alla regolare costituzione ed esecuzione dei rapporti di lavoro riguardanti il Personale e violazione degli artt. 12 e 13 del presente Contratto;
 - raggiungimento del tetto massimo delle penali complessivamente applicabili;
 - inosservanza delle previsioni di cui al successivo articolo 25.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto sopra menzionati, ADL provvederà all'immediata sospensione dei pagamenti dei ratei di corrispettivo eventualmente ancora dovuti, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito.
3. In caso di violazione anche di una sola delle dichiarazioni, garanzie e/o obbligazioni contenute nell'articolo 25ter (Misure Anti-Corruzione e Rispetto della Normativa Applicabile) sotto riportato, ADL avrà il diritto, da esercitarsi a sua insindacabile discrezione e fatti salvi tutti gli altri diritti e rimedi spettanti ad ADL in base alla legge o al presente Contratto, di risolvere automaticamente il presente

Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. Ogni eventuale richiesta di pagamento avanzata dal Subappaltatore relativa a quanto forma oggetto del presente Contratto ed in relazione al quale si sia verificata la violazione di una delle dichiarazioni, garanzie e/o obbligazioni di cui sopra, ivi incluse richieste relative a servizi precedentemente prestati, si intenderà priva di effetti e tutte le somme precedentemente corrisposte al Subappaltatore per i servizi precedentemente svolti dovranno essere restituiti ad ADL dal Subappaltatore. Il Subappaltatore s'impegna, infine, a manlevare ed a tenere ADL indenne da ogni e qualsivoglia pretesa, perdita e/o danno derivanti o comunque relativi al predetto inadempimento ed alla conseguente risoluzione del presente Contratto.

4. Il Subappaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti nel Patto di Integrità relativo all'accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l'affidamento di servizi di pmo per le pubbliche amministrazioni-ID 2212, sottoscritto ai sensi della L. 190/2012 dall'RTI affidatario dell'AQ in oggetto.
5. La violazione da parte del Subappaltatore degli obblighi previsti dal Patto di integrità, così come indicato e individuato al precedente punto 4, è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del presente contratto di subappalto.

Articolo 17

(Recesso)

1. È facoltà di ADL di recedere dal Contratto e dai singoli ordini ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e delle eventuali spese sostenute, con espressa esclusione del mancato guadagno in relazione ai servizi non oggetto di prestazione in ragione del recesso.
2. ADL potrà esercitare altresì la facoltà di recesso di cui al comma che precede in tutti i casi in cui venga meno per qualsiasi motivo il Contratto d'Appalto.
3. In ogni caso di recesso, il Subappaltatore s'impegna a porre in essere ogni attività funzionale ad assicurare la continuità del servizio ad opera di terzi, dietro regolare remunerazione ad opera di ADL. La comunicazione di recesso prevederà i tempi necessari per il passaggio di consegne e per garantire la continuità del servizio.

Articolo 18

(Clausola sospensiva)

1. L'efficacia del presente Contratto è subordinata al rilascio della autorizzazione da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente Contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione di ADL senza che il Subappaltatore possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. È in ogni caso fatta salva la remunerazione delle Attività prestate dal Subappaltatore sino alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della necessaria autorizzazione al subappalto.

Articolo 19

(Proprietà Intellettuale)

1. E' espressamente convenuto che il Subappaltatore trasferisce sin d'ora ad ADL la proprietà e i conseguenti diritti patrimoniali e di sfruttamento commerciale relativi a qualsiasi idea, invenzione, programma (inclusi software, documentazione e programmi scritti, studi, e così via) e a quant'altro sia preparato, realizzato, sviluppato, creato, scoperto, concepito o scritto interamente o parzialmente dallo stesso Subappaltatore (d'ora innanzi per brevità "Programmi") in qualsiasi momento dello svolgimento delle Attività, anche ove detti Programmi siano protetti da brevetto o copyright.
2. Le Parti concordano che ADL sarà libera di utilizzare, senza limitazioni di alcun tipo, concetti, idee, know-how e tecniche sviluppate dal Subappaltatore o con la sua cooperazione nel corso dello svolgimento delle Attività e potrà liberamente sviluppare, per sé o per terzi, qualsiasi programma, nonostante la sua similitudine ai Programmi di cui al comma 1 che precede.
3. In ogni caso, ADL sarà l'esclusiva titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di privativa industriale (ivi incluso ogni diritto derivante dalle vigenti leggi in materia di diritto d'autore, brevetti o modelli industriali, tutela del segreto, marchi d'impresa) relativi ai Programmi e, conseguentemente, saranno di sua esclusiva proprietà i relativi diritti commerciali e di sfruttamento economico. ADL sarà, altresì, proprietaria esclusiva dei diritti di sfruttamento economico relativamente a tutti gli sviluppi, traduzioni, adattamenti, trasformazioni ed ogni altra modificazione eventualmente effettuati sui Programmi, con o senza la collaborazione del Subappaltatore, il quale presta sin d'ora il suo consenso alla realizzazione di tali modifiche, ivi inclusi tutti gli interventi di manutenzione evolutiva comunque realizzati.
4. Anche successivamente alla conclusione delle Attività, non è concesso al Subappaltatore, né esplicitamente, né implicitamente, alcun diritto o licenza di pubblicare, di produrre, preparare lavori derivati, distribuire copie, rendere disponibili a terzi, far operare o, comunque, avvalersi dei Programmi e dei risultati del progetto. L'eventuale pubblicazione (attraverso articoli, quaderni, studi) da parte del Subappaltatore di prodotti, semilavorati, o materiale preparato o realizzato in esecuzione delle Attività oggetto del presente Contratto avverrà previo consenso scritto di ADL.
5. Il Subappaltatore sosterrà, pertanto, ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti di ADL e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dei diritti a essa trasferiti in esecuzione delle Attività oggetto del presente Contratto. A tal fine, il Subappaltatore s'impegna fin d'ora al totale pagamento ad ADL, e successivi aventi causa, di tutte le somme eventualmente dovute, anche in base ad un'eventuale sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva.
6. Gli importi di cui all'articolo 3 includono tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo.
7. Resta, infine, inteso tra le Parti che anche in qualsiasi caso di cessazione del Contratto, ivi compresa la risoluzione dello stesso, il Subappaltatore sarà soggetto agli obblighi e alle disposizioni di cui al presente articolo che rimarranno comunque validi ed efficaci.

Articolo 20

(Danni)

1. Il Subappaltatore è responsabile in via esclusiva per eventuali danni a terzi (persone e/o cose), allo stesso imputabili, occorsi nell'espletamento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui tali pretese vengano avanzate da terzi nei confronti dell'Impresa, il Subappaltatore s'impegna fin d'ora a tenere indenne quest'ultima da ogni pretesa mossa nei suoi confronti. Eventuali danni ai siti, alle apparecchiature, ai sistemi informativi, al software e quant'altro di proprietà di ADL e/o dell'Amministrazione, verificatisi nel corso di esecuzione delle Attività, ovvero una volta ultimate, per fatto e colpa del Subappaltatore, con la sola eccezione rappresentata da quelli prodotti da cause di forza maggiore, dovranno essere riparati senza indugio a cura e spese del Subappaltatore che, per ciò stesso, si obbliga ad organizzare le aree di lavoro e le prestazioni del proprio Personale utilizzando i più adeguati accorgimenti ed i più avanzati stati della tecnica, strumenti e sistemi.

Articolo 21

(Livelli di Servizio e Penali)

2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di servizio previsti dagli atti di gara e dagli allegati richiamati nelle premesse, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione di penali.
3. Qualora ADL dovesse essere soggetta all'applicazione di penali da parte dell'Amministrazione a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte dal Subappaltatore con la stipula del presente Contratto, ADL applicherà al Subappaltatore le medesime penali ad essa applicate dall'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel contratto di appalto. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui sopra, ADL si riserva di richiedere il maggior danno ai sensi dell'art.1382 c.c., nonché - in caso di molteplicità, reiterazione o persistenza delle violazioni - di ottenere la risoluzione del presente contratto ex art. 1456 c.c. Il Subappaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ADL di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Le penali di cui al comma 2 che precede sono cumulabili e saranno regolarmente fatturate al Subappaltatore e compensate con i crediti derivanti dai corrispettivi da esso maturati.

Articolo 22

(Divieto di cessione e di subappalto)

1. È esclusa la possibilità per il Subappaltatore di cedere, anche parzialmente, il presente Contratto, ovvero di subappaltare in tutto o in parte le Attività oggetto del medesimo secondo quanto stabilito dall'art. 118 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. La violazione del presente divieto comporta la risoluzione in danno e di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa semplice contestazione scritta dell'evento.

Articolo 23

(Corresponsabilità del Subappaltatore)

1. ADL si obbliga a comunicare tempestivamente al Subappaltatore, e comunque entro i termini necessari a salvaguardare eventuali prescrizioni o decadenze previste da disposizioni inderogabili di legge le contestazioni ricevute dall'Amministrazione concernenti vizi, difetti e incidenti sulle

Attività rese dal Subappaltatore in esecuzione del Contratto, fatto salvo il diritto della stessa ADL di far valere i propri diritti di manleva e garanzia nei confronti del Subappaltatore.

Articolo 24

(D. LGS. 231 / 2001)

2. ADL fornisce i propri servizi nel rispetto delle leggi e dei più alti principi di etica professionale. Tutti i fornitori e collaboratori di ADL, comunque denominati, e pertanto anche il Subappaltatore, sono parimenti tenuti a rispettare e adeguare i propri comportamenti ai principi di etica e professionalità stabiliti nel Codice di Etica Aziendale ADL, e a comunicare prontamente ad ADL ogni condotta illegale, fraudolenta o eticamente scorretta di cui dovessero venire a conoscenza.
3. Il Subappaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo. L'inosservanza da parte del Subappaltatore di tale impegno e comunque la contestazione - mediante rinvio a giudizio - a suo carico della violazione di norme indicate dal suddetto D.lgs. 231/01, incluse le eventuali modifiche che in futuro interverranno, costituisce inadempimento grave e motivo di risoluzione di qualsiasi ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, dandone semplice comunicazione scritta al Subappaltatore, fermo in ogni caso il risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Subappaltatore.
4. Il Subappaltatore dichiara e garantisce di ben conoscere, di aver compreso, di operare e che opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi in materia di anticorruzione applicabili (per brevità, "Leggi Anti-Corruzione").
5. Ciascuna Parte s'impegna a rispettare tutte le applicabili leggi, atti normativi, ordini amministrativi e regolamenti in vigore nello Stato indicato nella clausola relativa alla legge sostanziale applicabile al presente Contratto, e in ogni eventuale altro Stato in cui presta la propria attività. In nessun caso il presente Contratto potrà comportare per le Parti l'obbligo di porre in essere un atto che una Parte in buona fede ritiene essere in violazione di una legge, di un atto normativo, ordine amministrativo o di un regolamento ad essa applicabile.
6. L'inosservanza da parte del Subappaltatore delle previsioni di cui al presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato e ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto ad ADL, le società appartenenti al medesimo gruppo di società di appartenenza), e fermo sempre il diritto di ADL al risarcimento del danno nonché l'esecuzione in danno del Subappaltatore.

Articolo 25

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga ad ottemperare ed uniformarsi a ciascuno degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
2. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Subappaltatore si obbliga:
 - a) a utilizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 136/2010, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Contratto da parte di ADL il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 9, comma 10 del presente Contratto;

- b) a utilizzare, verso i suoi eventuali subcontraenti (gli "Operatori della Filiera") uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
 - c) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto verso o da i soggetti di cui sopra sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
 - d) a utilizzare ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o del bonifico postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - e) a effettuare, mediante conto corrente dedicato, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se detto importo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, L. n. 136/2010;
 - f) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010 e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune per consentire l'adeguamento con la predetta normativa;
 - g) a inserire o a garantire che sia inserito nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Contratto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta dell'Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 il Codice Unico di Progetto (CUP). Ove non ne conosca gli estremi, il Subappaltatore si impegna a richiedere il CIG o il CUP ad ADL;
 - h) in caso di nuove accensioni e/o di variazioni dei conti dedicati di cui ai precedenti punti (1) e (2), o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente Contratto, a comunicare ad ADL gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati entro il termine di sette giorni dalla loro accensione, dalla loro eventuale modifica o dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine, il Subappaltatore si obbliga a comunicare ad ADL anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti;
 - i) a reintegrare i conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ove sia necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati in questione per il pagamento di spese estranee al presente Contratto.
3. Le Parti si danno atto che, fermo restando il rispetto degli obblighi di registrazione dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto e di documentazione della spesa, i pagamenti effettuati dal Subappaltatore in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli effettuati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di

documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo, inferiore o uguale a € 500,00 relative alle Attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore potrà utilizzare sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Il Subappaltatore potrà eseguire con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale anche gli altri pagamenti per i quali la legge non preveda l'applicabilità della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ciascuna delle Parti, ove abbia notizia dell'inadempimento dell'altra Parte relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.

Articolo 25 bis

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari negli eventuali contratti collegati al presente Contratto e in quelli della filiera)

Fermi restando i limiti e i divieti posti dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e dal presente Contratto, nel caso di eventuale sottoscrizione, da parte del Subappaltatore, di contratti o atti comunque denominati con gli Operatori della Filiera, il Subappaltatore:

1. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 del precedente Articolo 26, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
2. qualora abbia notizia dell'inadempimento dei propri Operatori della Filiera rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Articolo 26 che precede e all'art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione ad ADL, all'Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione;
3. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (1) e (2) opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutti gli Operatori della Filiera e verso tutti i contratti a valle.

Articolo 25-ter

(Misure Anti-Corruzione e rispetto della Normativa Applicabile)

1. Il Subappaltatore dichiara di non essere, o di non avere conoscenza di essere, attualmente sotto inchiesta o altra forma di investigazione e di indagine svolta da autorità governativa, in relazione a presunte violazioni delle disposizioni normative anticorruzione.
2. Il Subappaltatore dichiara di essere qualificato, autorizzato e abilitato a svolgere servizi cooperando con ADL in conformità alle disposizioni di legge, di regolamento e ad ogni altra disposizione applicabile.
3. Con riferimento ad ogni operazione effettuata e a ogni servizio erogato in relazione al presente Contratto, il Subappaltatore manterrà in modo appropriato e accurato, libri, registri e conti che scrupolosamente e fedelmente danno evidenza, ad un ragionevole livello di dettaglio, di ogni

pagamento effettuato, di ogni spesa sostenuta, di ogni bene di cui si sia disposto, indicando lo scopo di tale operazione e la persona (inclusa posizione e titolo) per la quale i pagamenti e le spese sono stati effettuati. Il Subappaltatore s'impegna a rendere disponibile ad ADL, dietro richiesta di quest'ultima, la predetta documentazione di comprova. Il Subappaltatore inoltre dovrà mantenere un sistema interno di controllo tale da assicurare la corretta autorizzazione, registrazione e archiviazione di tutte le operazioni e al fine di fornire ragionevole sicurezza che ogni violazione della normativa anticorruzione applicabile sarà prevenuta, individuata e dissuasa.

4. Il Subappaltatore accetta di mantenere i predetti libri, registri, conti, e sistemi di controllo interno per un periodo di cinque anni o, in ogni caso, per un periodo sufficiente al fine di consentire ad ADL di svolgere una ragionevole revisione dei libri e dei registri relativi a tutte le operazioni svolte da ADL con il Subappaltatore. Il Subappaltatore dichiara di non aver fornito ad ADL, impegnandosi altresì a non fornire alla medesima ADL, alcuna documentazione incompleta o imprecisa in relazione a ciascuna attività svolta in relazione al presente Contratto.
5. Nel caso in cui ADL abbia motivo di credere che si sia verificata o che possa verificarsi una violazione di ciascuno degli impegni, garanzie, e obblighi previsti dal precedente comma 2, la medesima ADL potrà trattenere le somme dovute ai sensi del presente Contratto fino a quanto non abbia ricevuto conferma - dalla stessa discrezionalmente valutata - che alcuna violazione si sia verificata o possa verificarsi. Il Subappaltatore prende atto che ADL non potrà essere chiamata a rispondere per alcuna pretesa, perdita o danno subito dal Subappaltatore e verificatosi a seguito della, e in relazione alla, facoltà di ADL di trattenere i pagamenti come previsto dal presente comma.
6. Il Subappaltatore ha reso disponibile ad ADL un'informativa completa, veritiera e accurata afferente al rispetto, da parte del medesimo Subappaltatore, della normativa anticorruzione o altra normativa legata all'antiriciclaggio, controllo di esportazione, anti-boicottaggio, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni rese spontaneamente e ogni genere di documento e memoranda, interni o esterni, relazioni e ogni tipo di indagine, audit o controllo svolti dal, o per conto del, Subappaltatore.
7. Il Subappaltatore dichiara che la propria struttura organizzativa è rivolta al fine di perseguire obiettivi industriali, commerciali e imprenditoriali pienamente legittimi, con esclusione di qualsiasi scopo contrario alla legge dichiarando altresì che la propria struttura organizzativa è finanziata solamente con risorse e fondi di natura lecita.
8. Il Subappaltatore s'impegna a dare tempestiva comunicazione scritta ad ADL relativa ad ogni violazione di ciascuno degli impegni, garanzie, e obblighi previsti dal presente articolo verificatasi in ogni momento nel corso della durata del presente Contratto. Il Subappaltatore, inoltre, s'impegna a dare pronta comunicazione per iscritto ad ADL relativamente ad ogni possibile violazione di ciascuno degli impegni, garanzie, e obblighi previsti nel presente Contratto dei quali sia venuto a conoscenza o che abbia motivo di credere possa essersi verificata.
9. Il Subappaltatore accetta di cooperare in buona fede con ADL e con i suoi rappresentanti nel caso di effettiva o possibile violazione, da parte dei suoi funzionari, amministratori o dipendenti, di ciascuna delle disposizioni normative anticorruzione, o di ciascuno degli impegni, garanzie, e obblighi previsti dal presente Contratto, anche consentendo ad ADL di sentire detti funzionari,

amministratori o dipendenti.

Articolo 26
*(Legge applicabile e foro
competente)*

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.

Articolo 27
(Oneri fiscali)

Qualsivoglia onere fiscale (con eccezione della sola I.V.A. e dell'imposta sul reddito d'impresa di ADL), comunque connesso al presente Contratto, resterà ad esclusivo carico del Subappaltatore.

Articolo 28
(Comunicazioni – Responsabili delle Parti - Unicità dell'accordo e modifiche - Nullità parziale)

1. Ogni e qualsiasi comunicazione tra le Parti deve farsi per iscritto agli indirizzi indicati in epigrafe. Ciascuna Parte deve prontamente informare l'altra in ordine ad eventuali modifiche del proprio domicilio; in assenza, la comunicazione si reputerà validamente ed efficacemente effettuata al precedente indirizzo.
2. Le Parti eleggono domicilio nei luoghi indicati come sede sociale nell'epigrafe del presente Contratto. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Subappalto vengono individuati dal fornitore l'Amministratore Unico [REDACTED] e l'Amministratore Delegato [REDACTED] per ADL.
3. Il presente Contratto e i suoi Allegati costituiscono i soli ed integrali accordi tra le Parti, sostituiscono qualsiasi precedente accordo o contratto o comunicazione, scritti o verbali, relativamente all'oggetto del Contratto e non potranno essere modificati se non per iscritto ed a firma di rappresentanti legali delle Parti muniti dei necessari poteri.
4. Nel caso in cui una o più previsioni contenute nel Contratto risultino invalide od inefficaci, le Parti si impegnano ad approntare quelle modifiche atte a conservare la validità e l'efficacia del Contratto medesimo, negoziando in buona fede le nuove previsioni aventi contenuto più aderente possibile a quelle ritenute invalide od inefficaci.
5. Ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. Il presente Contratto non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti. Fermo quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dei Servizi, il rapporto nei confronti dell'Amministrazione sarà comunque sempre mantenuto e gestito esclusivamente da ADL.

Art. 29
(Varie)

1. Il presente Subappalto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Gli obblighi di cui al precedente comma vengono assunti dal Subappaltatore anche per conto dei suoi rappresentanti, soci, amministratori, dipendenti e collaboratori.
3. Il presente Subappalto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Subappalto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Subappalto.
4. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
5. Ogni modifica successiva del Subappalto dovrà essere concordata per iscritto.
6. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice civile ed alla normativa comunque applicabile.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Subappalto è stato oggetto di specifiche negoziazioni tra di esse, e che dunque non si rende necessaria la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Roma, 03/04/2025

per Arthur D. Little Società Benefit S.p.A.

L'amministratore Delegato

██████████

per Telos Management Consulting Srl unipersonale

L'Amministratore Unico

██████████